

Focus sulle Holding: gestione e vantaggi

Giovanni Amendola - Giacomo D'Angelo
Dottori Commercialisti / Revisori contabili
info@federholding.it

- **Holding statiche e dinamiche: inquadramento delle holding**
- **Costituzione di una holding: vantaggi e modalità**
- **Test prevalenza ex art.162-bis TUIR**
- **Regime fiscale IRES ed IRAP: principali aspetti dichiarativi delle holding**
- **L'Iva delle Holding**

HOLDING STATICHE E DINAMICHE

inquadramento della holding

Previsioni oggetto sociale

- ❑ Nell'oggetto sociale delle società in cui le attività finanziarie sono previste insieme ad attività di natura diversa, è necessario precisare che le prime non sono mai dirette al pubblico, ma sono dirette esclusivamente nei confronti di società controllanti, controllate o collegate e controllate dalla medesima controllante.
- ❑ La previsione dell'esercizio di attività non nei confronti del pubblico può anche essere esclusivo; in questo caso ci troviamo di front alle holding di mera partecipazione, non soggette ad alcuna iscrizione.

LE ATTIVITÀ PIÙ TIPICAMENTE SVOLTE DA TALI SOGGETTI – HOLDING DINAMICHE

- Attività di holding
- Servizi alle controllate
- Investimenti finanziari
- Investimenti immobiliari
- (servizi consulenziali/commerciali)



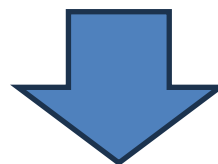
HOLDING MISTA FINANZIARIA – IMMOBILIARE



LO STATUTO DEVE PREVEDERE TALI ATTIVITÀ

LE ATTIVITÀ PIÙ TIPICAMENTE SVOLTE DA TALI SOGGETTI – HOLDING STATICHE

*la cui attività principale consiste nell'oggetto esclusivo della gestione e detenzione delle partecipate «**non fornendo altri servizi alle imprese**»*



Non eseguono il test ex art. 162-bis TUIR in quanto sono tenute alle comunicazioni in ARF per la loro natura intrinseca sin dalla nascita



Oggetto e codice Ateco

L'oggetto sociale rappresenta l'insieme delle attività che una società **si propone** di svolgere.

Mentre nel diritto ante riforma del 2003 la normativa imponeva semplicemente di inserire nell'atto costitutivo l'indicazione dell'oggetto sociale, la legge di riforma ha previsto che nell'atto costitutivo (e poi nello statuto sociale) occorre indicare **l'attività** che costituisce l'oggetto sociale.

Tale rappresenta un'innovazione importante nel campo societario perché impone, in sede di costituzione di una società (o anche di modifica della stessa), in modo ancora più forte del passato, di determinare e **precisare analiticamente e compiutamente le effettive e specifiche attività economiche che la società si propone di svolgere nel campo economico prescelto**

Oggetto e codice Ateco

L'oggetto sociale, secondo la normativa contrattualistica, **deve essere lecito, possibile e determinato**.

E deve essere specifico e non universale: può avere anche una formulazione generica, purché la relativa clausola non contenga previsioni talmente ampie per cui, sebbene siano specificate le singole attività, la loro complessiva lettura possa determinare il venir meno del requisito legale della determinatezza.

E' possibile inoltre inserire una **serie di attività** (spesso finanziarie o immobiliari) reputate come **secondarie, sussidiarie o strumentali**. L'indicazione di queste attività complementari deve essere sempre specifica e non troppo generica e, inoltre, deve risultare in modo esplicito il loro carattere secondario, sussidiario o strumentale rispetto all'oggetto principale.

Oggetto e codice Ateco

La sentenza non avrebbe così considerato che l'unica funzione dei codici ATECO (consistenti in una combinazione alfanumerica) si risolve in una classificazione a fini statistici, fiscali e contributivi delle attività economiche che l'imprenditore dichiara di svolgere, **senza alcun valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività**, né dell'attività concretamente espletata, che può essere ricostruita soltanto facendo riferimento all'oggetto sociale, alle licenze possedute ed a quanto effettivamente svolto dal singolo esercizio commerciale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035).

NUOVI CODICI ATECO 2025

Codice ATECO 2025	Codice ATECO 2022
64.21.00 attività delle società di partecipazione (holding) (inserito nella sezione «Attività finanziaria ed assicurative» – non impegnate in attività gestionali di head office)	64.20.00 attività delle società di partecipazione (holding)
70.10.00 Attività di sedi centrali (inserito nella sezione «Attività professionali, scientifiche e tecniche»)	70.10.00 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali – operative

«Nell’ambito delle attività finanziarie ed assicurative è stata prevista una ricodifica della classe dedicata alle attività delle società di partecipazione (holding) ora rappresentata dal codice 64.21»

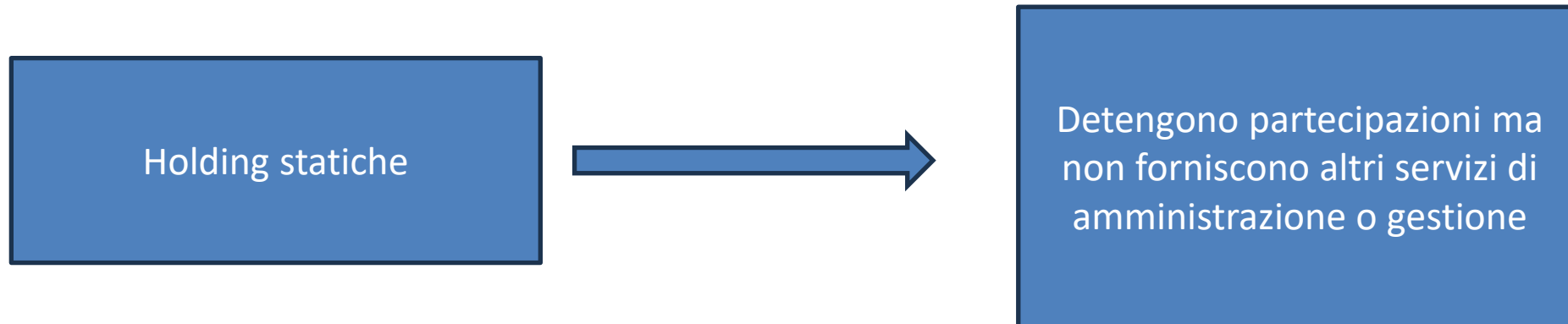
Codice 821000 – Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio (non interessa attività di holding)

Sezione L - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

- È stata introdotta una nuova classe per le attività dei conduit di finanziamento (classe 64.22); questo ha comportato una ricodifica della classe dedicata alle attività delle società di partecipazione (holding) rappresentata ora dal codice 64.21.
- Le attività delle società fiduciarie, dei fondi e altre entità simili appartenenti al gruppo 64.3 prevedono ora una ripartizione a livello di classe in: attività dei fondi di investimento del mercato monetario e del mercato non monetario (classe 64.31), e attività di conti fiduciari, per la gestione dell'eredità e di agenzia (classe 64.32).

NUOVI CODICI ATECO 2025

Nelle note descrittive viene specificato che il codice 64.21.00 viene confermato per le **holding statiche** cioè «*le attività svolte da unità che detengono le attività di una o più controllate (attraverso il possesso della quota di controllo del capitale sociale) e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà delle controllate*» ed ancora «***le società di partecipazione incluse in questa categoria non forniscono altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale cioè non amministrano o gestiscono altre attività***»



Sezione L – ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Le attività delle società fiduciarie, dei fondi e delle altre entità simili appartenenti al gruppo 64.3 prevedono ora una ripartizione a livello di classe in:

- ☐ *Attività dei fondi di investimento del mercato monetario e del mercato non monetario (classe 64.31)*
- ☐ *Attività dei conti fiduciari, per la gestione dell'eredità e di agenzia (classe 64.32)*



*Questa classe include le attività di entità giuridiche che non agiscono come organismi di investimento collettivo, organizzate per mettere in comune titoli, proprietà e altre attività finanziarie, senza gestirli, **per conto di azionisti o beneficiari. I portafogli sono personalizzati per ottenere specifiche caratteristiche di investimento, ad esempio diversificazione, rischio, tasso di rendimento, volatilità dei prezzi.** Queste entità percepiscono interessi, dividendi e altri redditi da capitale, ma presentano un numero ridotto o nullo di occupati e non hanno ricavi dalla vendita di servizi (Note esplicative codici ATECO)*

L – ATTIVITA' FINANZIARIA ED ASSICURATIVE

Dal codice 64.21 sono escluse le seguenti attività:

- **Attività di società partecipanti che non detengono quote di controllo del capitale proprio (64.32)**
- Fornitura di servizi gestionali, ad esempio pianificazione strategica, gestione dei processi decisionali e servizi amministrativi di head office (70.10)
- Gestione attiva di aziende ed imprese, pianificazione strategica e gestione dei processi decisionali dell'azienda (70.10)



Holding dinamiche
Codice 70.10.00

- ☐ attività di supervisione e gestione di altre unità appartenenti alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese
- ☐ attività di uffici amministrativi centralizzati
- ☐ attività di uffici corporate
- ☐ attività di uffici distrettuali e regionali
- ☐ attività di uffici per la gestione delle filiali
- ☐ attività di centri servizi condivisi (CSC) con attività strategiche e gestionali

82.10.00 Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio

1. preparazione di documenti, ad esempio revisione (editing), correzione di bozze, battitura, elaborazione di testi e pre-archiviazione
2. altri servizi di supporto di segreteria
3. trascrizione di documenti
4. stesura di lettere e relazioni o verbali di lavoro
5. servizi di domiciliazione postale e altri servizi postali, ad esempio predisposizione e aggiornamento di indirizzari
6. duplicazione di documenti
7. riproduzione e stampa cianografica (blueprinting)
8. gestione di fotocopiatrici per servizi di fotocopiatrice self-service
9. digitalizzazione di documenti (senza ulteriori servizi di elaborazione o trattamento dei dati)
10. formattazione di e-book (libri elettronici) attività di centri servizi condivisi (CSC) con due o più attività combinate (insieme di servizi amministrativi) che effettuano compiti operativi per l'intera impresa o gruppo, ad esempio servizi di reception, pianificazione finanziaria, fatturazione e tenuta dei registri, servizi per il personale e di gestione della posta per lo stesso gruppo di imprese

IN SINTESI

Codice	Descrizione
70.10.00 – SEZIONE N (Attività professionali, scientifiche e tecniche)	Holding gestionali/dinamiche
64.21.00 – SEZIONE L (Attività finanziaria e assicurative)	Attività delle società di partecipazione non impegnate in attività gestionali di head office (Holding statiche con prevalenza di partecipazioni di controllo)
64.32.00 – SEZIONE L (Attività finanziaria e assicurative)	Attività di conti fiduciari, per la gestione dell'eredità e di agenzia (che prevalentemente non detengono quote di controllo delle società) – Con finalità di detenzione e custodia e per percepire i dividendi – Holding statiche

COSTITUZIONE DI UNA HOLDING

vantaggi e modalità

Vantaggi di una holding

Vantaggi extratributari

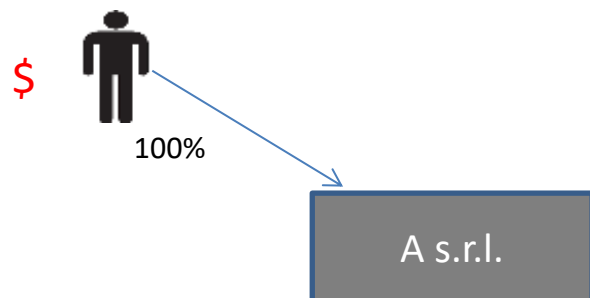
- 1) Protezione del Patrimonio familiare
- 2) Gestione del Passaggio Generazionale all'interno della famiglia
- 3) Gestione dei legami e dei flussi tra la Proprietà e l'Impresa
- 4) Nuovo veicolo per investimenti, anche finanziari
- 5) Autonomia patrimoniale della holding e delle sue partecipate
- 6) Capitalizzazione e valorizzazione degli *assets* se holding generata per effetto di conferimenti
- 7) Sfruttamento della gestione finanziaria di gruppo, finanziamenti, interessi e cash pooling

Fiscalità efficiente:

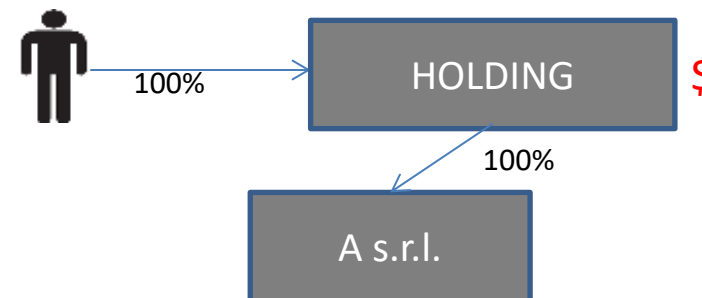
- 2) PEX sulle plusvalenze da cessione delle partecipazioni
- 3) Minusvalenze deducibili se partecipazioni NON PEX
- 4) Consolidato fiscale / IVA di gruppo
- 5) Possibilità di sfruttare la tassazione agevolata sui dividendi percepiti da società (5%)
- 6) Agevolazione per imposta donazione e successione

Vantaggi di una holding

Regime PEX:

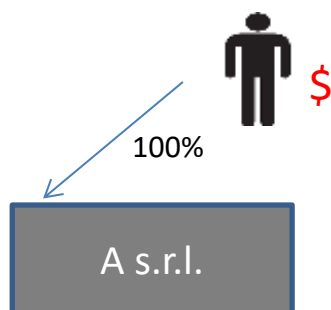


Plusvalenza da cessione: € 1 milione
 Tassazione: 26%
 Costo fiscale = 0
 Imposte: 1 milione x 26% = € 260.000
 Netto incassato = € 740,000

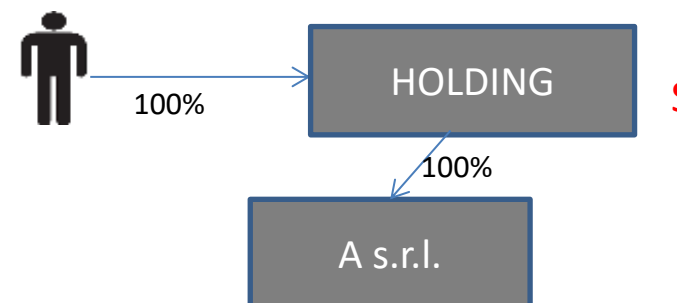


Plusvalenza da cessione: € 1 milione
 Tassazione: 5% su 24 % = 1,20%
 Costo fiscale = 0
 Imposte: 1 milione x 1,20% = € 12.000
 Netto incassato = € 988,000

Tassazione dividendi:



Dividendo: € 100,000
 Tassazione: 26%
 Imposte: 100,000 x 26% = € 26,000
 Netto incassato = € 74,000



Dividendo: € 100,000
 Tassazione: 5%
 Imposte: 100,000 x 5% * 24% = € 1,200
 Netto incassato = € 98,800

TAX DEFERRAL

Cenni sulla pex

L'articolo 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come visto anche sopra, dispone comunque l'esenzione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle partecipazioni che rispondono ai seguenti **requisiti**:

- a) **ininterrotto possesso** dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- b) **classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie** nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) **residenza fiscale** della società partecipata in uno Stato o territorio **diverso da quelli a regime fiscale privilegiato** (salvo interpello);
- d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale, cioè che a società partecipata svolga l'esercizio di attività commerciale secondo l'art. 55 TUIR

Mentre i primi due requisiti possono definirsi **soggettivi**, in quanto vanno verificati in capo al partecipante, gli ultimi due possono essere qualificati come **oggettivi**, in quanto attengono a caratteristiche proprie della società partecipata.

Esenzione del 95% su plusvalenza



Pex per le Holding

Per le **holding**, la condizione della presenza di partecipazioni residenti in Stati **diversi da quelli a fiscalità privilegiata** e quella della effettiva **commercialità** deve essere garantita nelle società partecipate indirettamente dalla holding stessa (comma 5, articolo 87 Tuir)

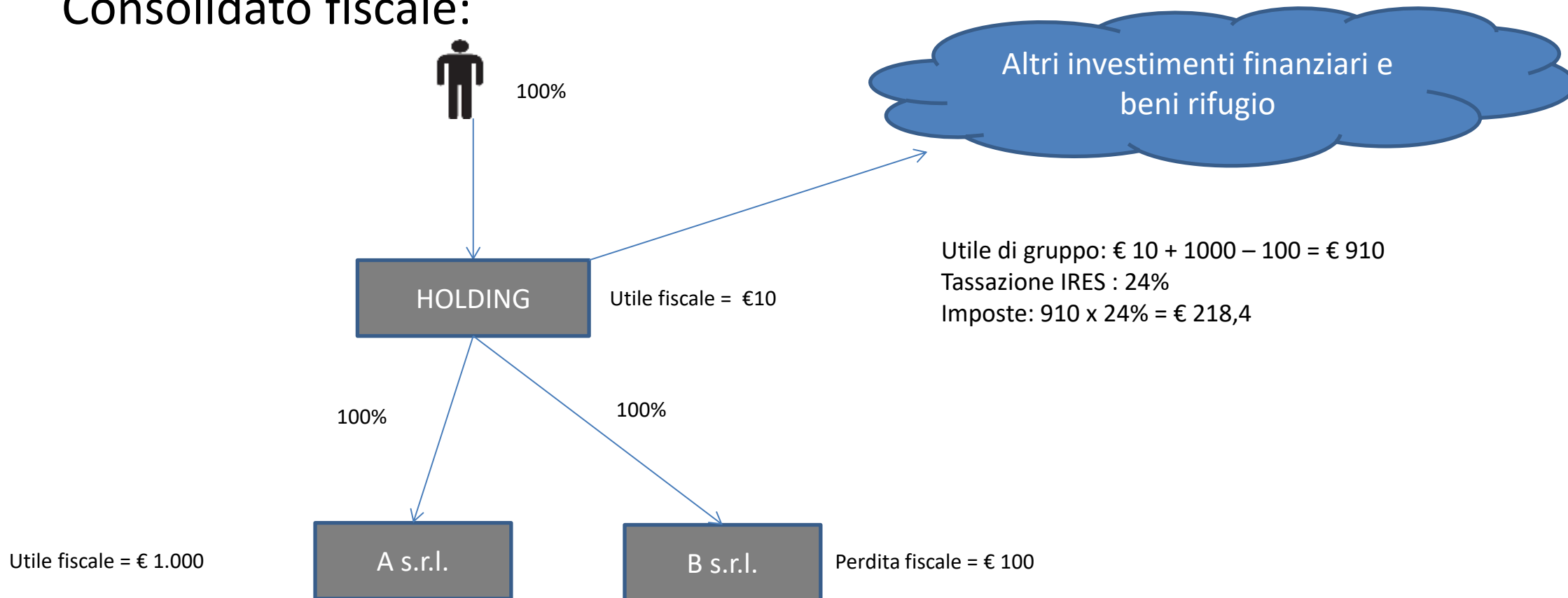
Partecipazioni che devono rappresentare la maggior parte del valore del patrimonio della holding stessa

Presunzione assoluta di mancanza di commercialità laddove

“il patrimonio della società partecipata sia prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa (diversi quindi dagli immobili-merce) e diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa (strumentali)”

Vantaggi di una holding

Consolidato fiscale:



Costituzione e conferimento di partecipazioni

- Il conferimento di partecipazioni è generalmente **operazione realizzativa** ai fini fiscali → operazione assimilata alla cessione di un singolo bene
- Il valore di realizzo delle partecipazioni conferite è inderogabilmente il “**valore normale**”, ex art. 9, comma 2 del **TUIR** (e quindi prescindendo dal corrispettivo determinato tra le parti): «... In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a) ...»

Potenziale emersione di materia imponibile, soprattutto in ipotesi di cessioni che avvengono a grande distanza temporale dall'acquisto delle stesse

Plusvalenza data dalla differenza tra:

- (i) il valore di realizzo del conferimento delle partecipazioni, pari al loro valore normale delle stesse; e
- (ii) il valore di carico in capo al soggetto cedente, generalmente pari al costo fiscale di acquisto (che nel tempo si è rivalutato).

Plusvalenza tassata mediante l'applicazione di una **imposta sostitutiva (26%)**

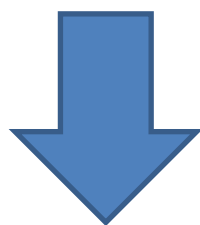
Lo «scambio» di partecipazioni

- Art. 177, comma 2 del TUIR: particolare regime di **potenziale neutralità fiscale**, al verificarsi delle specifiche condizioni previste dalla norma
- Ai fini della **determinazione del reddito del soggetto conferente**, il valore di realizzo delle partecipazioni conferite è determinato in base al corrispondente aumento del patrimonio netto contabile della società conferitaria (**regime c.d. “di realizzo controllato”**)
- Si prescinde, quindi, dall’ordinario criterio del valore normale di cui all'articolo 9 del TUIR, dovendosi invece riferire, per la determinazione dell’eventuale plusvalenza, all'**aumento di patrimonio netto** contabile della conferitaria.
- I riflessi reddituali dell’operazione in capo al soggetto conferente dipendono dal **comportamento contabile** adottato dalla società conferitaria

Se l’aumento di patrimonio netto nella conferitaria equivale al valore fiscale della partecipazione in capo al conferente, ciò permette di conferire in società la partecipazione, in sostanziale **neutralità fiscale** (non emerge alcuna plusvalenza, coincidendo il valore di conferimento a quello fiscale di acquisto del conferente).

Lo «scambio» di partecipazioni

«... In caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali **la società conferitaria acquisisce**, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, **il controllo** di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), **ovvero incrementa la percentuale di controllo**, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. ...»



Unica condizione per l'applicabilità del regime di cui all'art. 177, comma 2 del TUIR:

1. la società conferitaria deve acquisire il **controllo di diritto**, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile della società conferita, ovvero
2. integrare il controllo di diritto già detenuto in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario.

Lo «scambio» di partecipazioni qualificate

- “Decreto Crescita 2019” (D.L. 30.04.2019, n. 34, art. 11bis, comma 1), ha introdotto nel TUIR il nuovo comma 2-bis dell’art. 177
- Il nuovo comma 2-bis estende il regime del c.d. “realizzo controllato” anche nel diverso caso in cui ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
 1. le partecipazioni conferite rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
 2. le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
- Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (c.d. holding), le predette percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55 del TUIR → eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa in caso di gruppi societari caratterizzati da una struttura a catena.

Lo «scambio» di partecipazioni qualificate

«... Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ne' incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione **se sussistono entrambe le seguenti condizioni:**

- a) le partecipazioni conferite rappresentano una **percentuale di diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al **2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento**, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- b) le partecipazioni sono conferite in **una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all'articolo 5, comma 5. .**

[...]

in capo alla conferitaria il **termine di cui all'articolo 87**, comma 1, lettera a), è **esteso fino al sessantesimo mese** precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.

L'acquisto di partecipazioni (rivalutate)

Documento	Fattispecie	Abuso?	Note
Interpello 341 del 23/08/19	Costituzione newco e acquisto quote rivalutate da altri soci (in luogo del recesso), quindi fusione inversa tra holding e società operativa	SI	L'articolata serie di operazioni prospettate - la cessione delle partecipazioni, previamente rivalutate, da parte dei soci intenzionati a uscire dalla compagine sociale della società ceduta a un veicolo societario partecipato unicamente dai soci intenzionati a restare e la susseguente incorporazione del veicolo, dopo l'acquisto delle predette partecipazioni, da parte della stessa società ceduta - appare priva di sostanza economica, in quanto inidonea a produrre effetti significativi diversi dai descritti vantaggi fiscali. Infatti, ferma restando l'insindacabilità in un'ottica anti-abuso dell'obiettivo economico perseguito consistente nel concentrare la proprietà di "ETA" nelle mani dei signori "ZETA" e "GAMMA" (attualmente soci di minoranza della stessa società), il predetto obiettivo economico potrebbe essere direttamente raggiunto mediante il recesso tipico dei suddetti soci, previamente concordato con gli altri soci. Il disegno prospettato comporta perciò un numero superfluo di negozi giuridici, il cui perfezionamento non è coerente con le normali logiche di mercato, ma appare idoneo unicamente a far conseguire un vantaggio fiscale indebito ai soci che non intendono proseguire l'attività d'impresa. Il suddetto vantaggio fiscale indebito risulta, altresì, essenziale perché la specifica sequenza di operazioni che gli istanti intenderebbero porre in essere non risulta diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento del vantaggio fiscale stesso.
Interpello 537 del 24/12/19	Scissione parziale non proporzionale a seguito di cessione di quote di partecipazione rivalutate	NO	Nonostante in conclusione la complessiva sequenza negoziale non sia stata ritenuta elusiva, viene fatto aleggiare, da parte dell'agenzia delle Entrate, lo spettro dell'abusività con riferimento alla (preliminare) cessione di partecipazioni, precedentemente rivalutate, a una società indirettamente partecipata dai medesimi cedenti.
Principio di diritto 20/2019	1) PF titolare di una partecipazione affrancata nella società A; 2) PF cede la partecipazione alla società B (conserva «particolari poteri» in A); 4) la società B è incorporata in A.	SI	Secondo l'Agenzia si realizza di fatto un'operazione circolare (nel momento in cui il soggetto cedente si trova a incassare il corrispettivo della cessione).

Cassazione n. 25131/2021

TEMA: elusività della cessione da parte di PF di una partecipazione «affrancata» quando la società cessionaria è partecipata dai cedenti (c.d. «cash box»):

Agenzia delle Entrate (Principio di diritto n. 20/19 e risposta n. 537/19):

- non si realizza un effettivo disinvestimento, perché le persone fisiche continuano a possedere la partecipazione ceduta per il tramite della società cessionaria,
- si realizza una c.d. “operazione circolare” (cessione indiretta a sé stessi)
- trattasi quindi di schema abusivo

CASSAZIONE 25131/2021:

L'operazione è lecita: rende agevole l'eventuale liquidazione dei soci non intenzionati, nel tempo, a condividere le vicende aziendali → *“... in questa situazione, la scelta tra due opzioni, cessione o conferimento, comporta risultati radicalmente diversi: con la cessione, il vantare un credito nei confronti della società consente al socio, in caso di liquidazione, di entrare in possesso di somme liquide senza necessariamente perdere il controllo della proprietà, mentre il conferimento obbliga, in caso di liquidazione del socio, alla cessione della partecipazione con conseguente modifica delle percentuali di proprietà sociale ...”*.

TEST DI PREVALENZA ex art. 162-bis del TUIR

Art. 162.bis TUIR

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:

a) intermediari finanziari:

- 1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
- 2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);

b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;

c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:

- 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
- 2) i soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Art. 162.bis TUIR

- 2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.
- 3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, **in base ai dati del bilancio approvato** relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.
- **3 bis.** Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l'esercizio in via prevalente delle attività ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attività sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.

La nuova definizione di intermediari finanziari

Art. 162 *bis* TUIR

Lettera A)

Intermediari finanziari

1. intermediari IFRS (art. 2, c. 1, lett. c) D.lgs. n. 38/2005) e soggetti **con stabile organizzazione** nello Stato aventi le medesime caratteristiche (**lett. a) n. 1**);
 2. confidi ex 112-bis TUB
 3. operatori microcredito ex 111 TUB
 4. società che esercitano in via **esclusiva o prevalente** attività di assunzione di partecipazioni negli intermediari non IFRS
- *Intermediari finanziari con bilancio industriale*

Lettera B)

Società di partecipazione finanziaria (holding finanziarie)

i soggetti che esercitano in via **esclusiva o prevalente** l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari

La nuova definizione di intermediari finanziari

Art. 162 *bis* TUIR

Lettera C)

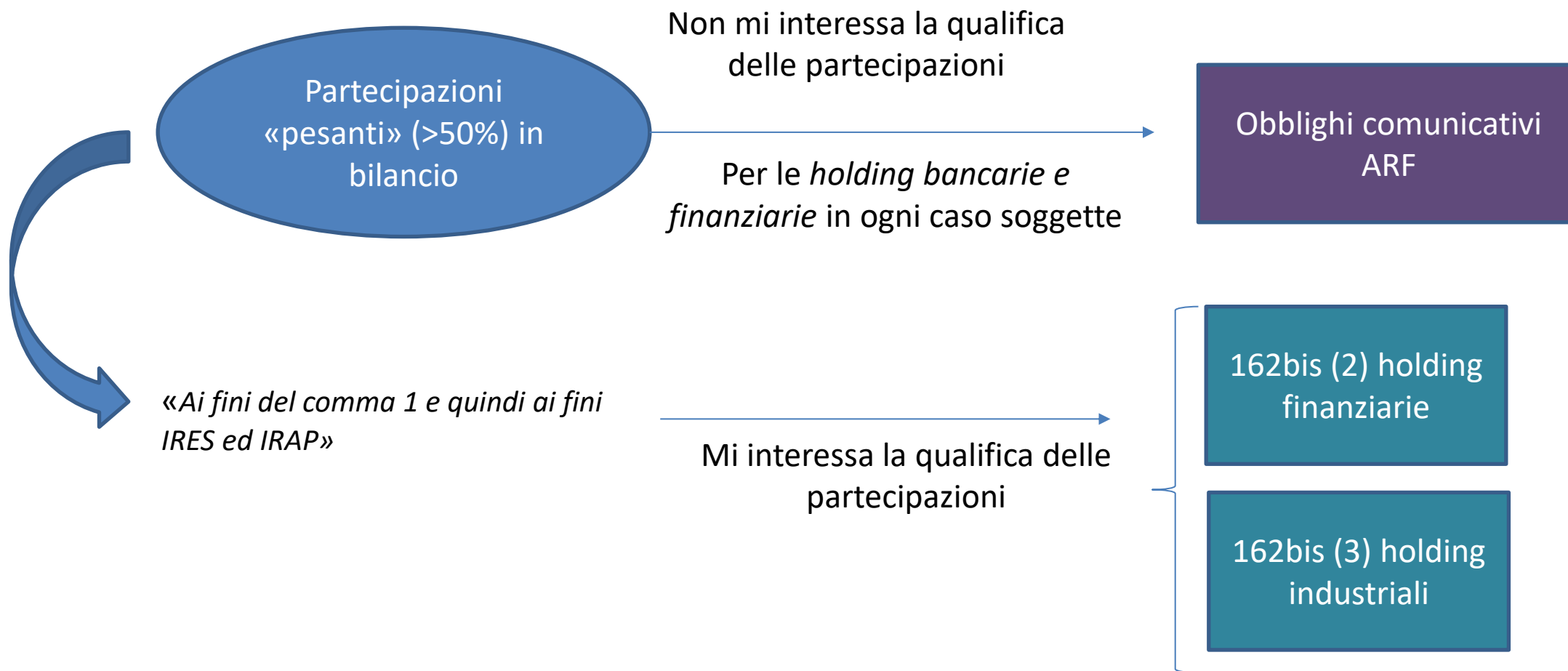
Società di partecipazione non finanziaria e assimilate

1. i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli «intermediari finanziari» (holding industriali)
2. i soggetti che pur svolgendo oggettivamente un'attività finanziaria come definita dall'art. 2 del D.M. n. 53/2015 non la svolgono nei confronti del pubblico (soggetti assimilati alle società di partecipazione finanziaria) (es. società captive di gruppo industriale)

*«La creazione di 2 categorie parallele B e C ha funzioni ricognitive ed è volta ad individuare un insieme di soggetti in modo speculare rispetto alla categoria di cui alla lettera c) – società di partecipazione non finanziaria e assimilati- nell'ottica di rendere l'articolato **in maniera flessibile** anche eventualmente a fronte di future modifiche normative di natura fiscale»*

- Relazione illustrativa

I principi guida per orientarci



Da monitorare ai fini del test

Elemento	Effetti	Attività di verifica
Holding statica o dinamica	Holding statiche comunicano a prescindere dal test	Codice Ateco/Attività effettivamente svolta
Totale attivo	Base del denominatore del test	Considerazione dell'importo contabile da bilancio senza «contaminazioni» del passivo
Partecipazioni	Iscrizione nelle immobilizzazioni	Primaria iscrizione-Analisi della natura della partecipazione (no titoli- ETF- ecc...)

Da monitorare ai fini del test

Elemento	Effetti	Attività di verifica
Elementi correlati alla partecipazione (principio della correlazione)	Si aggiungono alle partecipazioni ai fini del test	Effettiva correlazione alle partecipazioni- Natura finanziaria dei crediti
Impegni e garanzie presenti in bilancio	Si aggiungono alle partecipazioni ai fini del test	Presenza degli importi in bilancio – Non applicabile alle holding industriali
Contratti di cash pooling	Non rileva ai fini del test	Effettivo contratto di cash pooling
Andamento variabile dell'esito del test	Effetto di entrata ed uscita dagli adempimenti	Valutazione di convenienza se rimane iscritti



Tabella riepilogativa regole e interpelli su test prevalenza

Argomento	Condizione	Interpello
<i>Momento esecuzione test</i>	<i>Momento presentazione dichiarazione redditi (quale è ultimo bilancio approvato a tale data ?)</i>	n. 40/2021
<i>Natura Holding</i>	<i>Analisi comparativa tra i due comparti (industriale/finanziario) dopo aver fatto holding test</i>	n. 40/2021
<i>Tipologia partecipazioni</i>	<i>No partecipazioni a fini speculativi (iscritte nel circolante) – Da considerare però quelle inizialmente iscritte in immobilizzazioni e poi messe in circolante</i>	n. 266/2021
<i>Correlazione elementi patrimoniali</i>	<i>Devono essere considerati solo gli elementi patrimoniali correlati con le partecipate</i>	n. 834/2021
<i>Posizioni di debito</i>	<i>La norma fa riferimento esplicito all'attivo da non considerare le voce nel passivo</i>	n. 834/2021



Tabella riepilogativa regole e interpelli su test prevalenza

Argomento	Condizione	Interpello
<i>Rilevanza cash-pooling</i>	<i>Credito derivante da cash-pooling non rileva ai fini del test</i>	n. 834/2021
<i>Chiarimenti su differenziazione delle garanzie nei due test</i>	<i>Conferma dato letterale della norma</i>	n. 178/2022
<i>Soggetti assimilati (lett. c, n.2)</i>	<i>Non destinatari del test di prevalenza</i>	n. 472/22
<i>Attività di gestione di liquidità di portafoglio</i>	<i>Soggetto la cui attività consiste nella gestione di un portafoglio finanziario al solo scopo di impiego della liquidità, non per conto terzi, cioè con patrimonio proprio non è soggetto a test</i>	n. 363/2021
<i>Presenza di occasionalità di finanziamento a partecipata</i>	<i>Il rapporto di finanziamento erogato a partecipata non può essere escluso in ragione del carattere occasionale e non strutturale dello stesso, proprio in ragione del fatto che la norma non legittima alcuna distinzione</i>	n. 177/2022
<i>Conferimento di holding ex art. 177, co. 2 bis TUIR</i>	<i>Non si applica art. 162-bis ma si valuta a valore corrente (superato da nuovo art 177, comma 2 –ter)</i>	n. 5/2023



Qualche caso pratico

- Totale attivo patrimoniale 10.000
- B.II. Immobilizzazioni materiali 4.000
- B.III.1 Partecipazioni industriali 4.000
- **B.III.2 Crediti finanziari vs controllate 1.500**
- C. IV Disponibilità liquide 500



- ☐ Voce patrimoniale decisiva per il test ARF
- ☐ Suscettibile di variazione di anno in anno in base alla disponibilità finanziaria



Qualche caso pratico

- Totale attivo patrimoniale 15.000
- B.II. Im. Materiali (Fabbricati) 7.000
- B.III.1 Partecipazioni industriali 6.000
- C.II.2 Crediti commerciali
(per affitti a partecipate) 1.700
- C. IV Disponibilità liquide 300

☐ Voce patrimoniale decisiva per il test ARF

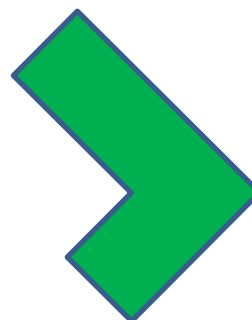
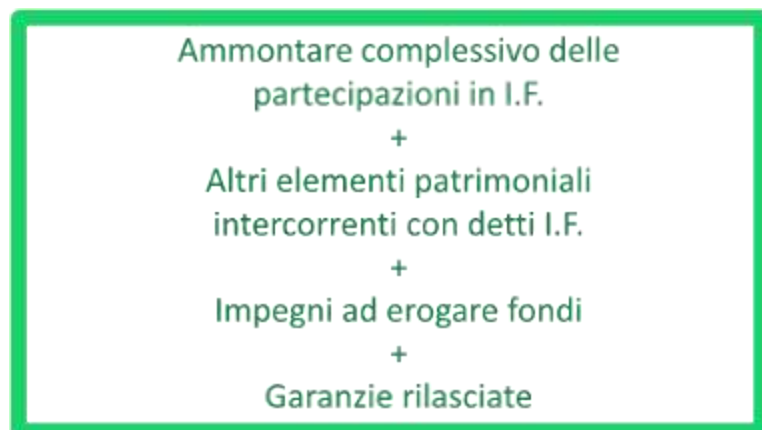
☐ Trattasi di voce commerciale da non considerare (Int. Par. 17.4.2019)



Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni - Art. 162 *bis* TUIR



Partecipazione in Intermediari Finanziari



in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso

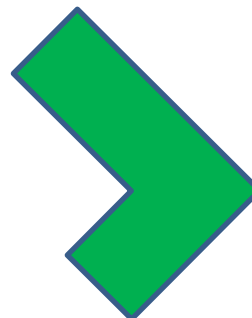


Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni - Art. 162 *bis* TUIR



Partecipazione in soggetti diversi dagli Intermediari Finanziari

Ammontare complessivo delle
partecipazioni in soggetti non I.F.
+
Altri elementi patrimoniali
intercorrenti con detti I.F.



50%
Totale Attivo Patrimoniale

in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso

Risposta ad interpello n. 363 del 24/5/2021

Soggetto che ha richiesto interpello:

- Attività principale: assunzione diretta o indiretta di partecipazioni
- Oggetto sociale: assunzione partecipazione, concessione finanziamenti, coordinamento tecnico e amministrativo delle società partecipate
- Vendita di quote di partecipazione e finanza ottenuta dalla cessione investita in mercati finanziari
- Composizione attivo: impiego di eccedenze liquidità tramite istituti bancari e investimento diretto in fondi – percentuale minoritaria di investimenti in partecipazioni
- 64% riferita a pura gestione di liquidità (attività di *trading*) senza mandato ad operare per conto terzi
- Presenza di finanziamenti attivi vs società partecipata (2% del totale investimenti finanziari)
- Presenza di debiti bancari da cui attingere finanza per investimenti finanziari



1. Chiarimenti circa la nozione di intermediario ex art. 162-bis («nessuna prevalenza di attivo in partecipazioni»)
2. Onere comunicativo ARF e FATCA/CRS
3. Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari («presa diretta dal bilancio»)
4. Aliquota IRAP applicabile
5. Applicazione art. 24 DL n. 34/2020 (mancato versamento saldo Irap 2019 e 1° acconto 2020)

Risposta ad interpello n. 363 del 24/5/2021

Punto 1: si rifà alle regole dell'interpello n. 40/2021 – *«un soggetto la cui attività consiste nella gestione di un portafoglio finanziario al solo scopo di impiego della liquidità, non per conto terzi, cioè con patrimonio proprio»* - *«le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi non rientrano tra quelle soggette a test di prevalenza (quelle nel circolante)»*

«vi rientrano le partecipazioni che, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo»

Punto 2: soggetto riveste qualifica operatore finanziario (secondo Direttiva MIFID 2) – Obbligo di comunicare Pec al REI con codice 16 – Non ci sono rapporti finanziari con soggetti terzi oggetto di comunicazione – Per obbligo FATCA/CRS analisi se è entità di investimento (analisi negativa)

Punto 3: i proventi derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari sono assoggettati alle regole previste per i soggetti diversi da quelli ex art. 162-bis

Punto 4: no aliquota IRAP maggiorata

Punto 5: applicabilità della norma prevista dal Decreto Rilancio

PREVISIONI FISCALI E PRINCIPALI RIPRESE FISCALI AI FINI IRES DELLE HOLDING



Principali riprese fiscali IRES



REDDITI QUADRO RF

Determinazione del reddito di impresa

PERIODO D'IMPOSTA 2025

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

	RF1	Codice attività	1		ISA cause di esclusione	2						
	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)							,00			
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE							,00			
	RF5	B) PERDITA							,00			
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI		Ammortamenti		Altre rettifiche		Accantonamenti				
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio							1	,00	2	,00
	RF8	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3 lett. b)										,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici										,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività										,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10										,00
	RF12	Ricavi non annotati						ISA				
								1	,00	2	,00	
	RF13	Rimanenze non contabilizzate e contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis, 93, 94)										,00



Principali riprese fiscali IRES

ALFA SRL

31/12/2019

Quadro RF

Utile ante imposte		
Imposte	€	-
RF4/5 Utile o perdita	€	-
RF15 Interessi passivi indeducibili		
RF19 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili		
RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti		
RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		
RF31 Altre variazioni in aumento		
<i>Tobin tax</i>		
TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO		
RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti		
RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)		
RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)		
RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata		
TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	€	-
REDDITO LORDO	€	-
Erogazioni liberali	€	-
REDDITO NETTO	€	-



Determinazione dell'ACE

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	CREDITO D'IMPOSTA					
	Residuo prec. dichiarazione		Ricevuta	Attribuito	Compensato	
	8	,00	9	,00	10	,00
	11	,00	12	,00	13	,00
RS112A	Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato	
	12	,00	13	,00	14	,00
	15	,00	16	,00	17	,00
	18	,00	19	,00	20	,00
RS113	Rendimento attribuito		Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile	
	9	,00	10	,00	(di cui) 11	,00
	Rendimenti totali		Eccedenza riportabile		Codice Stato estero	
	12	,00	14	,00	15	
RS114	MAGGIORAZIONE SOCIETÀ DI COMODO					
	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile	
	1	,00	2	,00	3	,00
	ADDIZIONALE					
	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile	
	4	,00	5	,00	6	,00

ABROGATA

Art. 84, c. 1,
TUIR – RS113

Art. 84, c. 1,
TUIR – RS114



Disciplina società di comodo

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up ☐

Impegno allo scioglimento ☐

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	Casi particolari
	1	2	4	6	3
RS117	Titoli e crediti	Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio
RS118	Immobili				Percentuale
RS118A	Beni art. 8bis DPR 633/72				
RS119	Immobili A/10				
RS120	Immobili abitativi				
RS121	Altre immobilizzazioni				
RS122	Beni piccoli comuni				
RS123	Totale	Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto
RS124			Agevolazioni		Variazioni in aumento
RS125	Reddito imponibile minimo				

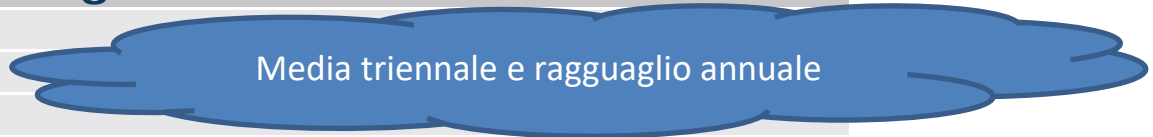


"test di operatività " →: confronto tra 1) ricavi minimi presunti; e 2) ricavi effettivi.

Se 1>2 la società si considera non operativa.

Ricavi minimi presunti:

Percentuali	Tipologia di beni
1% (in luogo del 2%)	Partecipazioni, titoli e crediti finanziari
3% (in luogo del 6%)	Immobili
2,5% (in luogo del 5%)	Immobili A/10
2% (in luogo del 4%)	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti
0,5% (in luogo dell'1%)	Immobili nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti
6% (coefficiente non modificato)	Navi destinate all'esercizio di attività commerciali o alla pesca, escluse le unità da diporto
15% (coefficiente non modificato)	Altre immobilizzazioni





Disciplina società di comodo

Partecipazioni e crediti finanziari che generano **ricavi presunti all'1%:**

1. le azioni, le quote di srl, gli strumenti finanziari assimilati, le obbligazioni e gli altri titoli;
2. le quote di partecipazione in società di persone;
3. i crediti (esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari; i crediti di natura commerciale devono essere computati nel solo caso in cui, per le anomale previsioni contrattuali, possano essere ricondotti a veri e propri negozi di finanziamento).

La percentuale dell'1% si applica anche alle partecipazioni che fruiscono del regime di **participation exemption** di cui all'**art. 87** del TUIR, anche se generano plusvalenze esenti (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. **25**, § 3.2.1).

Le partecipazioni e i crediti finanziari rilevano ai fini della disciplina in esame sia che siano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, sia che siano iscritti tra l'attivo circolante (circ. Agenzia delle Entrate **25/2007**, § 3.2.1).



Disciplina società di comodo

Ricavi effettivi :

1. A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni);
2. A.2 (variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti);
3. A.3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione);
4. A.5 (altri ricavi o proventi).
5. B.11 (variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci);
6. voci C.15 e C.16 del Conto economico (ad eccezione di quelli derivanti da attività non rilevanti, quali i crediti per rimborsi di imposte).

Media triennale

Adeguamento ai parametri o agli ISA

Non si considerano ricavi effettivi quelli che derivano dall'adeguamento ai parametri o agli studi di settore, in quanto di natura extracontabile (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. [25](#), § 3.5).



Disciplina società di comodo

Lo status di società di comodo (per insufficienza di ricavi o per perdita strutturale) determina, ai fini delle imposte dirette:

- 1) l'imputazione del **reddito minimo**; e
- 2) limitazioni all'utilizzo delle **perdite fiscali**.

Sul reddito minimo si applica la maggiorazione **IRES** del 10,5%.



Credito IVA

Reddito minimo:

Valore rilevati nell'esercizio

Percentuali	Tipologia di beni
0,75% (in luogo del 1,5%)	Partecipazioni, titoli e crediti finanziari
2,38% (in luogo del 4,75%)	Immobili
2% (in luogo del 4%)	Immobili A/10
1,5% (in luogo del 3%)	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti
0,45% (in luogo dello 0,9%)	Immobili nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti
4,75% (coefficiente non modificato)	Navi destinate all'esercizio di attività commerciali o alla pesca, escluse le unità da diporto
12% (coefficiente non modificato)	Altre immobilizzazioni



Disciplina società di comodo

Cause di esclusione:

Cause di esclusione	Descrizione
Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali (codice 1)	•ad esempio (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. 25 , § 2): le società finanziarie di cui all' art. 106 del DLgs. 385/93
Soggetti nel primo periodo d'imposta (codice 2)	Non vi rientrano le società neocostituite risultanti da operazioni di fusione o scissione e trasformazione (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. 25 , § 2).
Società in amministrazione controllata o straordinaria (codice 3)	-
Società quotate, controllanti di quotate e controllate da quotate (codice 4)	•L'esclusione opera (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. 25 , § 2):anche se la quotazione avviene in un mercato regolamentato estero; •anche se la società quotata (controllata o controllante) non è fiscalmente residente in Italia; •in tutti i casi di controllo ex art. 2359 c.c., incluso il controllo in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Società esercenti pubblici servizi di trasporto (codice 5)	-
Società con almeno 50 soci (codice 6)	Il requisito deve sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta (circ. Agenzia delle Entrate 14.2.2008 n. 9 , § 2.1).



Disciplina società di comodo

Cause di esclusione:

Cause di esclusione	Descrizione
Società con almeno 10 dipendenti nei due esercizi precedenti (codice 7)	*il numero minimo non deve essere soddisfatto nel solo biennio precedente ma anche nel periodo d'imposta in cui si valuta l'operatività della società (circ. 14.2.2008 n. 9, § 2.2); *il numero minimo deve sussistere per tutti i giorni compresi nell'arco temporale oggetto di osservazione; *tra i dipendenti rientrano i lavoratori subordinati (a tempo determinato o indeterminato); ne sono invece esclusi gli assimilati ai lavoratori dipendenti.
Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo (codice 8)	-
Società con valore della produzione superiore all'attivo patrimoniale (codice 9)	
Società partecipate da enti pubblici (codice 10)	Il requisito deve sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta (circ. Agenzia delle Entrate 14.2.2008 n. 9 , § 2.5).
Conseguimento del livello di affidabilità fiscale in base agli ISA (codice 11)	raggiungimento del livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 per il 2019, in base al provv. n. 183037/2020
Società consortili (codice 12)	-



Disciplina società di comodo

Cause di disapplicazione:

Cause di disapplicazione (società non operative)	Descrizione
Società assoggettate a procedure concorsuali (codice 2)	Causa da verificarsi nei periodi d'imposta precedenti l'inizio delle procedure i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime (prov. 14.2.2008).
Società sottoposte a sequestro penale o a confisca (codice 3)	Causa da verificarsi con riferimento al periodo d'imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario, nonché ai successivi periodi d'imposta in cui permane l'amministrazione giudiziaria.
Società con immobili locati a enti pubblici (codice 4)	La causa di disapplicazione ha natura parziale , in quanto consente solo di non considerare nel calcolo dei c.d. "ricavi minimi presunti" gli immobili concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato.
Società holding (codice 5)	Natura parziale della disapplicazione La disapplicazione è soltanto parziale e comporta l'esclusione, delle partecipazioni in società considerate non di comodo, dal calcolo dei ricavi minimi presunti nell'ambito del test di operatività. Qualora la società capogruppo escluda il valore delle proprie partecipazioni (o di alcune di esse) dal test di operatività, essa non deve tenere conto dei relativi dividendi e delle relative plusvalenze (circ. Agenzia delle Entrate 14.2.2008 n. 9 , § 6). Inoltre, non sono produttivi di ricavi minimi presunti i finanziamenti erogati alla società partecipata, se quest'ultima supera il test di operatività (cfr. DRE Lombardia n. 904-1007/14).



Disciplina società di comodo

Cause di disapplicazione:

Cause di disapplicazione (società non operative)	Descrizione
Società che hanno ottenuto la disapplicazione con interpello (codice 6 o 7)	La disapplicazione opera limitatamente alle circostanze oggettive.
Società agricole (codice 8)	La disapplicazione dovrebbe essere totale, risultando irrilevante il criterio adottato per la determinazione del reddito (in base ai costi e ricavi ovvero catastale).
Eventi calamitosi (codice 9)	Parte della dottrina ritiene che rientrino in questa casistica i periodi d'imposta interessati dall'emergenza Coronavirus. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e a quello successivo. La disapplicazione dovrebbe essere totale.
Impegno alla cancellazione dal Registro delle imprese (codice 99)	*Si tratta dell'impegno assunto in dichiarazioni precedenti. Qualora, invece, l'impegno venga assunto nella dichiarazione stessa occorre invece barrare la casella "Impegno allo scioglimento" posta a fianco del prospetto stesso. Periodi d'imposta esclusi La disapplicazione della disciplina delle società non operative riguarda (Art. 1 co. 1 lett. a) del provv. 14.2.2008): *il periodo d'imposta in corso alla data di assunzione dell'impegno alla cancellazione; *il periodo d'imposta precedente; *il periodo d'imposta successivo; *l'unico periodo d'imposta che comprende l'intero periodo di liquidazione nei casi di cui all'art. 182 co. 2 e 3 del TUIR (casi in cui la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio). *Mancato rispetto dell'impegno assunto → il regime ordinario è ripristinato per tutti i periodi di imposta (circ. AgE 14.2.2008 n. 9, § 6).



L'IRAP delle holding



PERIODO D'IMPOSTA 2025

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO IC
SOCIETÀ DI CAPITALI

Sez. I Imprese industriali e commerciali		Codice identificativo del soggetto	
		ISA: ulteriori componenti positivi	,00
	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
	IC5	Altri ricavi e proventi	
	IC6	Totale componenti positivi	
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00



TABELLA CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI			
CODICE	SOGGETTO PASSIVO	CODICE	SOGGETTO PASSIVO
01	Imprese industriali e commerciali (art. 5)	07	Società di partecipazione non finanziaria e assimilati (art. 6, comma 9)
02	Società cooperative edilizie e confidi	08	Imprese di assicurazione (art. 7)
03	Intermediari finanziari (art. 6, comma 1)	09	Società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro
04	Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2) e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento	10	SIQ o SIINQ
05	Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)	11	Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi (art. 6, comma 7)
06	Società di investimento a capitale variabile e società di investimento a capitale fisso (art. 6, comma 4)		



L'IRAP delle holding

Società di partecipazione non finanziaria ("vecchie" holding industriali) - art. 6 co. 9 del DLgs. 446/97

Le società in esame determinano la base imponibile IRAP aggiungendo al valore della produzione, determinato secondo le disposizioni proprie delle società di capitali (ex [art. 5](#) e [11](#) del DLgs. 446/97), la differenza tra:

1. gli interessi attivi e i proventi assimilati (IC15);
2. gli interessi passivi e gli oneri assimilati (IC16).

Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare (in pratica, sono indeducibili nella misura del 4%).

Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
	IC5	Altri ricavi e proventi
	IC6	Totale componenti positivi
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
	IC8	Costi per servizi
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
	IC13	Oneri diversi di gestione
	IC14	Totale componenti negativi

+

Sez. II Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati
	IC17	Margine di interesse
	IC18	Composizioni attive



L'IRAP delle holding

Società di partecipazione non finanziaria ("vecchie" holding industriali) - art. 6 co. 9 del DLgs. 446/97

Oneri assimilati agli interessi passivi (circ. Agenzia delle Entrate 21.4.2009 n. [19](#), § 2.2):

- Sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie
- Commissioni passive su finanziamenti e per fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi
- Altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso
- Oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, sempreché la causa di tali contratti rivesta natura finanziaria

Rilevano anche gli Interest Rate Swap (IRS) stipulati a copertura dei flussi di cassa (interessi) derivanti da finanziamenti passivi a tasso variabile (ris. AgE 22.6.2010 n. [56](#))



L'IRAP delle holding

Società di partecipazione non finanziaria ("vecchie" holding industriali) - art. 6 co. 9 del DLgs. 446/97

Non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP dei soggetti in esame:

1. i profitti e le perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non immobilizzate (ivi incluse le partecipazioni);
2. le relative rivalutazioni e svalutazioni.

Pertanto, non rilevano:

1. né le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione o dalla valutazione delle partecipazioni;
2. né i proventi da partecipazioni (dividendi);
3. né i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo.

MA ...

Istanza di interpello n. 121 del 24 aprile 2020 e

Istanza di interpello n. 323 dell'8 settembre 2020



L'IRAP delle holding

Società di partecipazione finanziaria - art. 6, comma 1-8 del DLgs. 446/97

Le holding di partecipazione in intermediari finanziari sono incluse nel novero degli intermediari finanziari.

La relativa base imponibile deve quindi essere determinata secondo i criteri propri di tali soggetti

Sez. II Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati	.00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati	.00
	IC17	Margine di interesse	.00
	IC18	Commissioni attive	.00
	IC19	Commissioni passive	.00
	IC20	Commissioni nette	.00
	IC21	Dividendi e proventi simili	.00
	IC22	Risultato netto dell'attività di negoziazione	.00
	IC23	Risultato netto dell'attività di copertura	.00
	IC24	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie e di passività finanziarie	.00
	IC25	Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	.00
	IC26	Margine di intermediazione	.00
	IC27	Dividendi	.00
	IC28	Ammortamento dei beni materiali e immateriali	.00
	IC29	Altre spese amministrative	.00
	IC30	Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	.00

50% DEI DIVIDENDI

RICLASSIFICAZIONE
COSTI PROMISCUI (AMMORTAMENTI AD «USO FUNZIONALE» E SPESE
AMMINISTRATIVE)?



L'IRAP delle holding

Società di partecipazione finanziaria - art. 6, comma 1-8 del DLgs. 446/97

art. 6, co. 1-8, D.Lgs. n. 446/1997

Per gli intermediari finanziari (2), salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

- a) marginale d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
- b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
- c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;
- c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (3).

Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al dlgs 30.12.92, n. 504

	contabilità	% di rilevanza	importo in dichiarazione
IC15 interessi attivi e i proventi assimilati (voce 10 CE)	€ -	100%	€ -
IC16 interessi passivi e gli oneri assimilati (voce 20 CE)	€ -	100%	€ -
IC17 differenza IC15-IC16	€ -	100%	€ -
IC18 commissioni attive (voce 40 CE)	€ -	100%	€ -
IC19 commissioni passive (voce 50 CE)	€ -	100%	€ -
IC20 differenza IC18-IC19	€ -	100%	€ -
IC21 dividendi e proventi simili (voce 70 CE)	€ -	100%	€ -
IC22 risultato netto dell'attività di negoziazione (voce 80 CE)	€ -	100%	€ -
IC23 risultato netto dell'attività di copertura (voce 90 CE)	€ -	100%	€ -
IC24 utili (o perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie e passività finanziarie (voce 100 CE)	€ -	100%	€ -
IC25 risultato netto attività e passività finanziarie al fair value (voce 110 CE)	€ -	100%	€ -
IC26 margine di intermediazione (voce 120 CE)	€ -	100%	€ -
IC27 50% dei dividendi	€ -	50%	€ -
IC28 90 per cento degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale;	€ -	90%	€ -
IC29 90 per cento delle altre spese amministrative	€ -	90%	€ -
IC30 rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti,	€ -	100%	€ -
	€ -		€ -

RIPRESE AUMENTO /DIMINUZIONE E DEDUZIONI



Tabella riepilogativa previsioni fiscali holding

Holding finanziarie

DISPOSIZIONE INTERESSATA	INTERMEDIARI FINANZIARI	HOLDING INDUSTRIALI E SOGGETTI ASSIMILATI
Interessi passivi (art. 96, co. 5, Tuir – art. 96, co. 12, Tuir nella nuova versione)	Non opera il meccanismo di deduzione forfettaria (30% ROL)	Opera il meccanismo di deduzione forfettaria (30% ROL), come per le imprese industriali
Svalutazione e perdite su crediti (art. 106 Tuir)	Integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio le svalutazioni e le PSC verso la clientela e le PSC derivanti da cessione a titolo oneroso	Sono soggetti ai limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106 Tuir, al pari delle imprese industriali e commerciali
Partecipazioni acquisite nell'ambito del recupero di crediti vs imprese in difficoltà (art. 113 Tuir)	Facoltà di optare per la non applicazione del regime PEX	Non è consentito optare per la non applicazione del regime PEX, al pari delle imprese industriali e commerciali
Magg.ne IRES 3,5% (Art. 1, co. 65, L. 208/2015)	Si applica	Non si applica
Base imponibile e aliquota IRAP (artt. 6 e 16, co. 1-bis, D.Lgs. n. 446/1997)	Si determina in base alle regole di cui all'art. 6, co. 1-8, D.Lgs. n. 446/1997, in stretta derivazione dai bilanci previsti per gli I.F. dalla Circ. Banca d'Italia n. 262/2005	Si determina in base all'art. 6, co. 9, D.Lgs. n. 446/1997, con le stesse regole delle imprese industriali, ma aggiungendo la differenza tra interessi attivi e interessi passivi (questi ultimi nei limiti del 96%)
	Aliquota 4,65% (più eventuali maggiorazioni delle Regioni)	Aliquota 4,65% (più eventuali maggiorazioni delle Regioni)
Obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria (art. 10, co. 10, D.Lgs. n. 141/2010)	Soggette all'adempimento le holding finanziarie	Sono soggette all'adempimento le sole holding industriali

L'IVA DELLE HOLDING

Inquadramento delle holding ai fini IVA

La corretta applicazione della disciplina Iva ha rappresentato e, per certi versi, tuttora rappresenta delicate problematiche interpretative e applicative con riferimento alle **Holding**, anche a causa della **non perfetta corrispondenza** della **normativa nazionale** (e della relativa interpretazione) con la **disciplina comunitaria** così come intesa dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE

**Soggettività
passiva
ai fini dell'imposta**

Il primo e più rilevante tema concerne la verifica della sussistenza del **presupposto soggettivo** delle Holding, affrontato a più riprese dalla giurisprudenza UE, e che ha indotto infine il legislatore nazionale a intervenire per adeguare la norma interna alle statuizioni delle sentenze della Corte europea

Inquadramento delle holding ai fini IVA

Seppur seguendo un diverso approccio, dovuto anche all'originaria formulazione delle disposizioni nazionali (art. 4, D.P.R. n. 633/1972), pare possibile affermare che la disciplina domestica risulti attualmente allineata alle previsioni comunitarie in punto di **soggettività passiva** delle Holding, permettendo di operare la seguente fondamentale distinzione:

Holding « statiche »	Sentenze: C-60/90, C-155/94, C-142/99, C-16/00, C-108/14 e C-109/14, C-249/17	Holding « dinamiche »
NO soggetto passivo		SI' soggetto passivo

Inquadramento delle holding ai fini IVA

HOLDING «STATICHE»	
NO soggettività passiva	L'unico scopo è l' acquisto/detenzione di partecipazioni
	La posizione è analoga a quella del socio che si limita all' esercizio dei diritti che derivano dalla titolarità della partecipazione
NO interferenza nella gestione delle partecipate	Non si configura l'esercizio di un' attività economica
	La Holding amministra in senso statico le quote/azioni « senza interferire nella gestione dei soggetti partecipati» (così, anche la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 sul Gruppo Iva)

HOLDING «DINAMICHE»	
SI' soggettività passiva	È riconosciuta la soggettività passiva alla Holding che esercita un'« interferenza diretta o indiretta» nella gestione delle partecipate
	Secondo la Corte di giustizia UE , l'interferenza implica l'effettuazione di operazioni soggette a imposta (<i>rectius</i> : rilevanti ai fini Iva), quali la gestione di servizi :
SI' interferenza nella gestione delle partecipate	- amministrativi - finanziari, - commerciali, - tecnici
	nei confronti delle partecipate

Inquadramento delle holding ai fini IVA

L'INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLE PARTECIPATE

Per
la Corte di
giustizia UE

Si verifica se la Holding effettua **operazioni soggette a Iva**
(quale che sia il relativo regime: imponibilità, esenzione, ecc.)

Non vi è interferenza

se la Holding esercita attività di direzione e coordinamento attraverso
l'attività del **Consiglio di amministrazione**,
senza effettuazione di operazioni rilevanti in senso Iva (sentenza C-102/00)

Rilevano, in via di principio, le operazioni:

- ☐ di **locazione immobiliare** (sentenza C-320/17)
- ☐ di **finanziamento** (sentenza C-77/01)
- ☐ di **cessione di partecipazioni** (che non si qualificano come esercizio del potere attribuito al titolare della partecipazione)

Per
la norma interna

In base all'art. 4, comma 5, lett. b, del D.P.R. n. 633/1972,
*«il possesso non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate,
di partecipazioni ... costituenti immobilizzazioni,
al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti,
senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria
ovvero attività di indirizzo di coordinamento
o altri interventi nella gestione delle società partecipate»,
non configura l'esercizio di attività commerciali*

Inquadramento delle holding ai fini IVA

L'INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLE PARTECIPATE

Per
l'Amministrazione
finanziaria

La CM n. 328 del 24 dicembre 1997, al par. 1.2 precisa che la norma è riferibile ai soggetti per i quali ricorrono

«**congiuntamente** le seguenti due condizioni:

1. l'assenza di una **struttura** diretta ad esercitare attività finanziaria
2. l'assenza di un'organizzazione rivolta a realizzare una attività di gestione delle società partecipate»

(nella stessa linea interpretativa,

è la circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, par. 2.1.2. e, seppur con diversità d'accenti, la circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, par. 3.1; la consulenza giuridica n. 17 del 20 giugno 2019 pare maggiormente aderente alla giurisprudenza UE)

La norma nazionale e l'interpretazione della stessa da parte dell'Amministrazione finanziaria, paiono dunque più «generose» rispetto all'orientamento della giurisprudenza comunitaria con riguardo al concetto d'«**interferenza**» da parte della Holding nella gestione delle partecipazioni

Inquadramento delle holding ai fini IVA

LA DISTINZIONE DELLE VARIE TIPOLOGIE DI HOLDING

Alla luce delle considerazioni esposte, è dunque possibile considerare le seguenti categorie di Holding

Holding pure

Di mera detenzione delle partecipazioni, senza alcuna interferenza nella gestione delle partecipate (dette anche Holding «statiche»)

No soggettività passiva Iva

Holding di gestione che non effettua operazioni Iva

Nella prospettiva della giurisprudenza comunitaria, sono assimilate alle Holding pure (la prassi ufficiale nazionale appare più «generosa»)

No soggettività passiva Iva

Alla luce delle considerazioni esposte, è dunque possibile considerare le seguenti categorie di Holding

Holding di gestione che effettua operazioni Iva

In base alle indicazioni della giustizia europea, si realizza l'interferenza sulla gestione delle partecipate che non sarebbe invece verificata nel caso precedente

Sì soggettività passiva Iva

Holding mista che svolge anche attività di produzione/commercializzazione di beni servizi

La Holding si considera soggetto passivo per tali attività, ma potrebbe non esserlo in relazione alla gestione delle partecipate potendo rientrare in uno dei casi precedenti

Regole di detrazione

DETRAZIONE NEL D.P.R. N. 633/1972

L'esercizio del diritto di detrazione per le Holding è regolato dalle norme generali in materia di:

art. 19, comma 1,
D.P.R. n. 633/1972



detrazione per acquisto di beni/servizi
inerenti/affidenti l'attività

art. 19, comma 2,
D.P.R. n. 633/1972



indetraibilità per acquisto di beni/servizi
affidenti operazioni esenti o non soggette Iva
(indetraibilità specifica)

art. 19, comma 4,
D.P.R. n. 633/1972



detraibilità parziale per acquisto di beni/servizi
utilizzati **in parte** per operazioni non soggette
e **in parte** per operazioni che danno diritto alla detrazione
(pro-rata fisico)

art. 19, comma 5,
D.P.R. n. 633/1972



detraibilità proporzionale per acquisto di beni/servizi in presenza di
attività che danno luogo a operazioni che danno diritto alla detrazione
e **attività** che danno luogo a operazioni esenti
(pro-rata percentuale)

Regole di detrazione

IL PRO-RATA PERCENTUALE

In caso di **pro-rata percentuale**, la misura della detrazione è determinata in base al rapporto individuato dall'art. 19bis del D.P.R. n. 633/1972, da cui vanno escluse le **operazioni esenti** che **non** rientrano nell'**attività propria dell'impresa** o che sono **accessorie** a operazioni imponibili

ACCESSORIETA'

L'esclusione concerne le operazioni «**accessorie**» che siano:

- ✓ marginali
- ✓ occasionali
- ✓ strumentali

Per tali operazioni esenti (escluse dal calcolo del pro-rata percentuale), torna applicabile l'**indetraibilità specifica** di cui all'art. 19, comma 2, del decreto Iva

Regole di detrazione

Alla luce di tale sommaria disamina, è possibile provare a inquadrare le varie tipologie di Holding in base alla disciplina applicabile in punto di detrazione dell'imposta

Holding pure



nessuna detrazione

**Holding di gestione
che non effettua
operazioni Iva**



nessuna detrazione

(se si accede all'impostazione più restrittiva della giurisprudenza comunitaria)

**Holding di gestione
che effettua
operazioni Iva**



detrazione in base alle regole generali
compresa l'applicazione del **pro-rata percentuale**
in presenza di attività

con operazioni che danno diritto di detrazione e operazioni esenti

**Holding mista
che svolge anche
attività di produzione/
commercializzazione
di beni/servizi**



la detrazione in relazione all'attività di gestione delle partecipate seguirà
**le regole per le Holding di gestione
che effettuano o meno operazioni Iva**

Scelte individuali e «scelte di gruppo»

Sono riconducibili alle **scelte «individuali»** quelle che riguardano la gestione, sotto il profilo Iva, della Holding isolatamente considerata

Dispensa per gli adempimenti

È tale l'opzione per la **dispensa dagli adempimenti** di fatturazione, registrazione, ecc., per le operazioni esenti, da esercitare ai sensi dell'**art. 36bis**, del D.P.R. n. 633/1972 (l'opzione non è esercitabile dai soggetti che effettuano operazioni esenti di cui all'art. 10, nn. 11, 18 e 19 del decreto Iva: cessioni di oro da investimento, prestazioni sanitarie e di ricovero e cura);
permane l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni e di registrazione degli acquisti, oltre che quello d'emissione della fattura su richiesta del cliente

L'**esercizio dell'opzione** (di durata **triennale**) **impedisce** la **detrazione dell'Iva sugli acquisti**, con la conseguenza che la scelta sarà conveniente per i soggetti con un ridotto volume di acquisti gravati da imposta

Scelte individuali e «scelte di gruppo»

Esonero

dalla presentazione della **dichiarazione Iva** per i «dispensati», salvo effettuazione di operazioni imponibili, di acquisti intracomunitari o in reverse charge e salvo rettifiche della detrazione (il modulo dichiarativo va presentato se il soggetto ha optato per la contabilità separata)

L'opzione, in base alle regole generali di cui al D.P.R. n. 442/1997, si comunica «**a posteriori**».

Nel modello Iva 2020, in scadenza il 30 giugno 2020, si comunica l'opzione esercitata con comportamento concludente nel 2019, oppure si revoca la precedente opzione (sempre dal 2019)

Scelte individuali e «scelte di gruppo»

Contabilità separate

Convenienza da valutare in relazione all'Iva sugli acquisti

Opzione

Qualora la Holding svolga contemporaneamente **«attività»** che comportano l'effettuazione di operazioni che danno diritto alla detrazione dell'imposta e attività che originano operazioni esenti, in **alternativa** all'applicazione del regime naturale di detrazione in base al **pro-rata percentuale**, può essere valutata la possibilità di **optare** per l'**applicazione separata** dell'imposta ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972

Le regole per l'**opzione** di durata **triennale** sono quelle esaminate per l'esercizio dell'opzione per la dispensa dagli adempimenti (l'opzione è esercitabile anche per l'avvio di una nuova attività in corso d'anno)

Scelte individuali e «scelte di gruppo»

Revoca

Occorre tener conto che, in caso di separazione delle attività, qualora siano acquistati beni ammortizzabili, la revoca dell'opzione non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione. Tale previsione – che permane nel comma 3 dell'art. 36 – è «inattuale» (come dimostra anche il richiamo all'art. 19bis), posto che le ragioni che ne stanno alla base, sono «assorbite» dall'obbligo di rettifica della detrazione da «cambio di regime» di cui all'art. 19 bis2, comma 3

Allocazione degli acquisti

Vale il criterio dell'**imputazione immediata** degli acquisti di beni/servizi alle singole contabilità/attività separate

Beni non ammortizzabili a suo promiscuo

In caso di acquisti di **beni non ammortizzabili** utilizzati **promiscuamente** nelle attività separate, l'Iva è **indetraibile**

Scelte individuali e «scelte di gruppo»

**Beni
ammortizzabili/
servizi
a suo promiscuo**

Per i **beni ammortizzabili** e i **servizi** a uso **promiscuo**,
l'Iva va «allocata» alle varie attività in base a **criteri oggettivi**.
Sole se non è possibile ricorrere a parametri oggettivi,
è possibile ricorrere all'imputazione
in base ai volumi d'affari delle singole attività

Passaggi interni

Rilevano i «**passaggi interni**» di **servizi**,
se destinati ad attività a detrazione ridotta
(per esempio, all'attività esente della Holding) o forfettizzata.
La valorizzazione avviene in base al **valore normale**

Sono fatturati al **valore normale** i «**passaggi interni**» di **beni**,
quale che sia il regime di detrazione dell'attività cui sono destinati

**Risoluzione n.
305/E del 21 luglio
2008**

Particolarmente rilevante è la problematica relativa alla possibilità
di separare l'attività finanziaria di **erogazione di finanziamenti**
a società del gruppo in presenza di un **ridotto impegno di beni/servizi**
necessari al suo svolgimento

**Risoluzione n.
305/E del 21 luglio
2008**

Ove non ricorrano i presupposti per la separazione di tale attività,
i frutti (esenti da imposta) derivanti da tali finanziamenti
andrebbero esclusi dal calcolo del pro-rata
in quanto riferibili a operazioni accessorie/marginali,
ferma l'indetraibilità dell'Iva sui relativi acquisti

Scelte individuali e «scelte di gruppo»

Sono espressione di **scelte** operate tenendo conto dell'assetto complessivo del **gruppo** di cui è parte la Holding, quelle riguardanti il **«consolidamento»** delle posizioni Iva dei soggetti partecipanti.

In tale ambito, possono distinguersi opzioni di tipo tecnico, com'è nel caso della **liquidazione Iva di gruppo**, oppure scelte che influiscono sulla stessa configurazione soggettiva dei partecipanti, come avviene nel **Gruppo Iva**

Liquidazione Iva di gruppo

Gruppo Iva



Grazie per l'attenzione

*Se volete contattarci per ulteriori informazioni potete farlo al
numero 06.94832814
o via mail agli indirizzi*

info@federholding.it- mail@federholding.it